



Terre e rocce da scavo: Aspetti procedurali e pratici

Adriano Garlato

ARPAV - Unità Organizzativa Qualità del Suolo

- ❖ Cosa sono le terre e rocce
- ❖ Definizioni
- ❖ Le Linee Guida SNPA
- ❖ Trattamento a calce e normale pratica industriale
- ❖ **Portale regionale**
 - **Produttore, sito di scavo, volumi di scavo, sito di destino**
- ❖ Campionamento e accertamento qualità ambientale delle terre
- ❖ Riporti antropici
- ❖ Valori di fondo
- ❖ Documenti di trasporto
- ❖ Possibili violazioni di legge e sanzioni

Il valore del suolo



Il suolo è un corpo naturale vivente, risultato di lunghi e complessi processi evolutivi determinati dall'agire dei fattori della pedogenesi (clima, roccia madre, morfologia, vegetazione e forme biotiche, tempo) e dall'influenza dell'uomo.

Il suolo è una risorsa limitata ed esauribile con tempi di formazione molto lunghi; è un componente dell'ambiente non chiaramente percepito come l'acqua e l'aria e, pertanto, non specificatamente tutelato.


In particolare i primi decimetri contengono un'enorme ricchezza in termini di patrimonio genetico e biodiversità che permette al suolo di svolgere le funzioni necessarie a garantire il mantenimento di un equilibrio ambientale, economico, sociale, ecc.

Numero dichiarazioni e volumi

Numero di dichiarazioni archiviate da ARPAV suddivise per anno (anni 2009-2019)



Volumetria movimentata per anno in base alle dichiarazioni inviate (anni 2009-2019)



CER 170504: circa 200.000 t smaltite in discarica

Contatti e riferimenti



Telefono: **0422-558524**


Mail: **ssu@arpa.veneto.it**

PEC: **terreroce@pec.arpav.it**

Portale regionale: **<http://www2.arpa.veneto.it/terreroce/>**

Sito con FAQ: **<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo>**

Come posso gestire le terre di scavo



Art. 184 bis - Sottoprodotto



1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è **certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento** diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente** o la salute umana.

Art. 185 ambiti di esclusione della parte IV



art. 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

Art. 185 - Ambiti di esclusione della parte IV



arpav

Comma 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto **i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche** ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti **non sono pericolosi** ai sensi

della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Qual'è la destinazione urbanistica di un corso d'acqua e dei suoi argini nel caso di un completo riutilizzo in sito (art. 185)?

Titolo III - TRS qualificate come rifiuti



Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti **17.05.04** o **17.05.03*** il deposito temporaneo deve rispettare le seguenti condizioni:

b) le TRS sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i **4.000 metri cubi**, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere **durata superiore ad un anno**;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Titolo III - TRS qualificate come rifiuti



Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti **17.05.04** o **17.05.03*** il deposito temporaneo deve rispettare le seguenti condizioni:

b) le TRS sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il volume complessivo dei rifiuti raggiunga complessivamente i **4.000 metri cubi** di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito deve avere una **durata superiore ad un anno**;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato in modo da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo l'isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione delle precipitazioni meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Devo utilizzare il portale e generare la dichiarazione se decido di gestire le terre come rifiuti??? E se solo una parte viene gestita come rifiuto?

Definizioni (art. 2)



«**Terre e rocce da scavo**»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: **calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato**, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tab. 1, All. 5, Tit. V, Parte IV, del TUA, per la specifica destinazione d'uso

Domanda 11?

**I rifiuti da demolizione non sono MAI terre e rocce da scavo e NON possono essere riutilizzati in sito!!!!
E i riporti?**

***PROCEDURE IN VIA/AIA
con VOLUMI > 6.000 mc***



Tit. II Capo II

TUTTI VOLUMI < 6.000 mc



Tit. II Capo III

***PROCEDURE NON VIA
con VOLUMI > 6.000 mc***



Tit. II Capo IV



Domanda 6?



LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 09.05.19, Doc. n. 54/19



LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 09.05.19, Doc. n. 54/19



INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUZIONE | 7 |
| 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO | 9 |
| 2.1 Quadro complessivo della disciplina delle terre e rocce da scavo..... | 9 |
| 2.2 DPR 120/2017- Definizioni ed esclusioni..... | 11 |
| 3. REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI | 17 |
| 3.1 Premessa..... | 17 |
| 3.2 Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA..... | 17 |
| 3.3 Cantieri di piccole dimensioni | 17 |
| 4. TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA | 23 |
| 4.1 Premessa..... | 23 |
| 4.2 Applicazione dell'art.12 - Titolo II: Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto | 23 |
| 4.3 Terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate | 24 |
| 4.4 Riutilizzo in sito di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica | 25 |
| 4.5 Procedure sulla determinazione dei valori di fondo naturale | 35 |
| 5. UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DPR 120/2017 | 38 |
| 5.1 Terre e rocce da scavo con amianto (Art. 24, c. 2)..... | 39 |
| 6. LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE | 41 |
| 6.1 Premessa..... | 41 |
| 6.2 Il DPR 120/2017..... | 42 |
| 6.3 La normale pratica industriale nel DM 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti"..... | 43 |
| 6.4 Il trattamento a calce | 45 |
| 7. LE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO | 47 |
| 7.1 Premessa..... | 47 |
| 7.2 Valutazione dei riporti ai fini dell'esclusione del suolo dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti ... | 47 |
| 7.3 Valutazione delle matrici materiali di riporto ai fini della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto | 51 |
| 7.4 Indicazioni applicative sulla metodologia di cui all'Allegato 10 per la determinazione del 20% e della frazione sulla quale deve essere eseguito il test di cessione | 51 |
| 8. DOCUMENTO DI TRASPORTO | 54 |
| 8.1 Premessa..... | 54 |
| 8.2 Modalità di compilazione..... | 54 |
| 9. DICHIARAZIONE DI UTILIZZO E DI AVVENUTO UTILIZZO | 58 |
| 9.1 Modalità di invio | 61 |
| 9.2 Dichiarazioni per i Cantieri di grandi dimensioni connessi ad attività o opere sottoposte a VIA e/o AIA..... | 61 |
| 9.3 Dichiarazioni per i Cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non connessi ad attività o opere sottoposte a VIA e/o AIA | 61 |

| | |
|---|-----------|
| 10. DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ISPEZIONI, DEI CONTROLLI, DEI PRELIEVI E DELLE VERIFICHE DA PARTE DELLE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI..... | 63 |
| 10.1 Premessa..... | 63 |
| 10.2 Cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non soggetti a VIA/AIA..... | 64 |
| 10.3 Cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA/AIA..... | 65 |
| 10.4 Disposizioni comuni a tutte le tipologie di cantiere..... | 66 |
| | |
| 11. DEFINIZIONE DI CRITERI E METODOLOGIE COMUNI PER LE VERIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VALIDAZIONE PRELIMINARE DEL PUT (Art. 9, comma 8)..... | 67 |
| | |
| ALLEGATO - MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO A CALCE SULL'AMBIENTE..... | 70 |

Normale pratica industriale (articolo 2)

Operazioni a cui può essere sottoposto il MdS finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace:

- selezione granulometrica
- riduzione volumetrica per macinazione
- stesa al suolo per asciugatura e maturazione

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni (riporti)



Rispetto a DM 161/2012 nel DPR 120/2017 tra le normali pratiche industriali **sparisce** la stabilizzazione a calce.

Perché? L'EU Pilot 5554/13/ENVI la Commissione Europea ha segnalato allo Stato italiano che tale attività rientrava nelle “operazioni di trattamento dei rifiuti” chiedendo la modifica del DM 161/2012.

Il DPR 120/2017 non vieta espressamente il trattamento di stabilizzazione a calce e le operazioni elencate nel citato allegato 3 vanno interpretate in senso esemplificativo e **non esaustivo**.

La nota Prot. 13338/TRI del 14/05/2014 del **MATTM** assimilava il trattamento di stabilizzazione a calce ad una “normale pratica industriale”, purché la miscelazione avvenga tra calce e **terreno non contaminato**, al solo fine di migliorarne le caratteristiche costruttive e senza modificarne i requisiti ambientali e sanitari.

Trattamento a calce - LG SNPA opere in VIA



Il trattamento a calce potrà essere consentito a condizione che:

- venga verificato il rispetto delle CSC o dei valori di fondo naturale;
- sia indicata nel PU la necessità del trattamento e i benefici prestazionali;
- sia esplicitata nel PU la procedura per l'esecuzione della stabilizzazione per garantire il corretto dosaggio del legante;
- siano descritte le tecniche al fine di prevenire impatti negativi sull'ambiente (all. 1).

Detta pratica potrà essere intrapresa solo a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall'autorità competente, quindi solo per i progetti assoggettati a VIA o AIA con PU.

LG SNPA vs Regione Veneto



LG SNPA ➡ Nei casi di cui agli artt. 21 e 22 per effetto della semplificazione prevista dal DPR i progetti sono soggetti alla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla quale **non consegue alcun atto di approvazione** da parte dell'autorità competente; in tali casi **il trattamento a calce dovrà essere previsto dal progetto edilizio** con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati ed approvato dall'autorità competente.

Regione Veneto ➡ **Ulteriori indirizzi orientativi in materia di gestione delle TRS dell'8/6/18**

Va da sé che, detta dichiarazione, che sostituisce il PDU, **non potrà mai prevedere** l'applicazione, alle T&R come sottoprodotto, della pratica della stabilizzazione a calce o cemento; non essendo infatti prevista, nell'ambito del procedimento semplificato in parola, alcuna fase istruttoria finalizzata al rilascio di una esplicita approvazione; ciò preclude quindi all'Autorità competente, di valutare e stabilire condizioni alle quali la stabilizzazione a calce o cemento possa configurarsi come "normale pratica industriale".

Il portale regionale per la creazione e archiviazione delle dichiarazioni

Accesso al portale



<http://www2.arpa.veneto.it/terreroce/>

Benvenuto | ARPAV Terre e rocce x +

Non sicuro | www2.arpa.veneto.it/terreroce/

PUNTI DI PRELIEVO ACCEDI REGISTRATI

Tutti i punti di prelievo sono visualizzabili
CLICCANDO sulla MAPPA

PUNTI DI PRELIEVO

Registrati

Compila i form
Bianchi
Frances

Fai validazione e scarica pdf

Invia con PEC



Gestione pratiche - crea pratica



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

PUNTI DI PRELIEVO

GESTIONE PRATICHE

STORICO ANALISI

UTENTE: PRODUTTORE ▾

In questo modulo, vengono presentate tutte le pratiche dell'utente.

Qualora ci fosse una pratica in sospeso verrà visualizzata nella prima tabella, nel caso contrario si potrà procedere alla creazione di una nuova pratica.

Si segnala che ai sensi del DPR 120/2017, art. 21, comma 6, ARPA VENETO eseguirà dei controlli, secondo una programmazione annuale, con **oneri a carico del produttore**.

Crea Nuova Pratica

Prima dell'invio ufficiale, la scheda deve essere validata facendo click sul bottone . Solo in questo modo dal pdf scomparirà la filigrana "BOZZA".

Si ricorda di inviare via PEC il Modello 1 firmato. Il solo inserimento della pratica nell'applicativo non adempie alle richieste della normativa vigente

PRATICHE:

| ID | TIPO | STATO | PROPONENTE | CANTIERE | DATA PRESENTAZIONE | AZIONI |
|---|--------------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| ▾ Pratica 30421 del 18/02/2021 (ultima modifica del 18/02/2021) | | | | | | |
| M1 30421/1 | Autocertificazione | Creato | garlato adriano | Caerano di San Marco (TV) - ee, | 05/11/2020 |       |
| ▾ Pratica 15651 del 28/09/2018 (ultima modifica del 20/07/2020) | | | | | Crea Modifica della Dich. di Utilizzo | Crea Dich. di Avvenuto Utilizzo |

Gestione pratiche - Pratiche in sospeso



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

PUNTI DI PRELIEVO

GESTIONE PRATICHE

STORICO ANALISI



UTENTE: PRODUTTORE ▾

In questo modulo, vengono presentate tutte le pratiche dell'utente.

Qualora ci fosse una pratica in sospeso verrà visualizzata nella prima tabella, nel caso contrario si potrà procedere alla creazione di una nuova pratica.

Si segnala che ai sensi del DPR 120/2017, art. 21, comma 6, ARPA VENETO eseguirà dei controlli, secondo una programmazione annuale, con **oneri a carico del produttore**.

PRATICHE IN SOSPELO:

| TIPO | STATO | CANTIERE | DATA PRESENTAZIONE | AZIONI |
|---------------------------------|------------|----------|--------------------|---|
| ▾ Pratica in sospeso (Modello1) | | | | |
| Modello 1 | In sospeso | | |   |

















Prima dell'invio ufficiale, la scheda deve essere validata facendo click sul bottone . Solo in questo modo dal pdf scomparirà la filigrana "BOZZA".

Si ricorda di inviare via PEC il Modello 1 firmato. Il solo inserimento della pratica nell'applicativo non adempie alle richieste della normativa vigente

Gestione pratiche - casistica



PRATICHE:

| ID | TIPO | STATO | PROPONENTE | CANTIERE | DATA PRESENTAZIONE | AZIONI | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|
| ▼ Pratica 30421 del 18/02/2021 (ultima modifica del 18/02/2021) | | | | | | | | |
| M1 30421/1 | Autocertificazione | Creato | garlato adriano | Caerano di San Marco (TV) - ee, | 05/11/2020 |       | | |
| ▼ Pratica 15651 del 28/09/2018 (ultima modifica del 20/07/2020) | | | | | Crea Modifica della Dich. di Utilizzo | | Crea Dich. di Avvenuto Utilizzo | |
| M1 15651/2 | Modello 1 con analisi | Approvato | produttore2 produttore | Treviso (TV) - via santa barbara, 5-2 | 28/09/2018 |    | | |
| M1 15651/1 | Modello 1 con analisi | Approvato Modificato | produttore2 produttore | Treviso (TV) - via santa barbara, 5-2 | 28/09/2018 |    | | |
| ▼ Pratica 13364 del 08/05/2018 (ultima modifica del 10/03/2021) | | | | | Crea Modifica della Dich. di Utilizzo | | | |
| M1 13364/2 | Autocertificazione | Approvato Modificato | garlato adriano | Paese (TV) - pratica nuova post 22 ag... | 10/01/2018 |    | | |
| M1 13364/1 | Autocertificazione | Approvato Modificato | garlato adriano | Paese (TV) - pratica nuova post 22 ag... | 10/01/2018 |    | | |
| ▼ Pratica 11402 del 09/01/2018 (ultima modifica del 01/04/2021) | | | | | | | | |
| M2 11402 | Modello2 | Creato | garlato adriano | Paese (TV) - via roma, 10 | 01/04/2021 |      | | |
| M1 11402/3 | Modello 1 con analisi | Approvato | garlato adriano | Paese (TV) - via roma, 10 | 09/01/2018 |    | | |
| M1 11402/2 | Modello 1 con analisi | Approvato Modificato | garlato adriano | Paese (TV) - via roma, 10 | 09/01/2018 |    | | |
| M1 11402/1 | Modello 1 con analisi | Approvato Modificato | garlato adriano | Paese (TV) - via roma, 10 | 09/01/2018 |    | | |

Schermata 1 - Proponente



DATI ANAGRAFICI PROPONENTE:

Cognome *

garlato

Nome *

adriano

Nato a *

venezia

il *

16/09/1972

esempio: 12/04/2021

Codice Fiscale *

GRLDRN72P16L7360

In qualità di *

legale rappresentante

della

garlato scavi

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente... (solo se il proponente è diverso dal proprietario)

RESIDENZA PROPONENTE:

Provincia *

Treviso

Comune *

Paese

CAP *

31100

Indirizzo (Via, Piazza, etc...) *

via ceccato

Numero civico

25

INFO UTILI:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) *

produttore@pec.pec

Indirizzo di posta elettronica (email) *

adriano.garlato@arpa.veneto.it

Recapito telefonico *

0422558624

Documento d'identità *

 permeabilità.JPG

Elimina

Caricare un'immagine in formato PNG o JPG, oppure un PDF.

Dimensione massima 10MB

**Recapiti e PEC:
possono essere del tecnico che ha
redatto la dichiarazione (consigliato)**

- «**proponente**»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo
- «**esecutore**»: il soggetto che attua il piano di utilizzo
- «**produttore**»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'**articolo 21**
- «**autorità competente**»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo



Proponente ai sensi dell'art. 185, comma 1

Proponente:

- Legale rappresentante della ditta che effettua lo scavo
- Proprietario
- Direttore lavori



**E se devo trasformare
un'autocertificazione in
dichiarazione di utilizzo fuori
sito????**

Come gestire il cambio del proponente?

- 1 - a lavori mai iniziati: *riportare in “creato” la pratica*
- 2 - a lavori iniziati ma non conclusi (subentro di nuova ditta): *modifica volumi e DAU*
- 3 - cambio del legale rappresentante in corso d'opera: *riportare in “creato” la pratica*
- 4 - completo riutilizzo in sito: *nessuna modifica*

Domanda 18 e 19?



Schermata 1 - Proponente



DATI ANAGRAFICI PROPONENTE:

Cognome *

garlato

Nome *

adriano

Nato a *

venezia

il *

16/09/1972

esempio: 12/04/2021

Codice Fiscale *

GRLDRN72P16L736O

In qualità di *

legale rappresentante

della

garlato scavi

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente... (solo se il proponente è diverso dal proprietario)

RESIDENZA PROPONENTE:

Provincia *

Treviso

Comune *

Paese

CAP *

31100

Indirizzo (Via, Piazza, etc...) *

via ceccato

Numero civico

25

INFO UTILI:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) *

produttore@pec.pec


Indirizzo di posta elettronica (email) *

adriano.garlato@arpa.veneto.it

Recapito telefonico *

0422558624

Documento d'identità *

 permeabilità.JPG

Elimina

Caricare un'immagine in formato PNG o JPG, oppure un PDF.

Dimensione massima 10MB

Definizioni (art. 2): Sito



Sito di produzione

il sito in cui sono generate le T&R

Sito di destinazione

il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate

Sito di deposito intermedio

il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5

**Un riutilizzo in un sito
adiacente a quello di
scavo si può considerare
un completo riutilizzo in
sito?**

NO

Schermata 2 - Sito di scavo

Tipo di intervento *

Tipo di intervento * Industriale

specificare chiaramente la tipologia di intervento

LOCALIZZAZIONE CANTIERE:

Provincia *

Treviso

Comune *

Paese

CAP *

31038

Indirizzo (Via, Piazza, etc...) *

via roma

Numero civico

10

Riferimenti Catastali *

Riferimenti Catastali *

ALTRI DATI:

Titolo abilitativo: *

Titolo abilitativo: *

Inserire il titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica
(Es. Permesso di costruire n...)

Data autorizzazione *

16/09/2017

esempio: 12/04/2021

Autorizzato da: *

Comune

Destinazione urbanistica *

area verde pubblico; privato e residenziale; agricola;

sito commerciale/industriale

Data presunta inizio attività di scavo *

01/01/2018

esempio: 12/04/2021

L'inizio dei lavori dev'essere successivo di 15 giorni all'invio della dichiarazione.

Data presunta conclusione attività di scavo *

31/01/2018

esempio: 12/04/2021

Sono le date dello scavo,
NON della movimentazione

E se non ho il titolo
abilitativo???? E se il
SUAP mi chiede la
documentazione per il
rilascio del PC?

Domanda 3?
Come si può
procedere?

Schermata 2 - Sito di scavo

Tipo di intervento *

Tipo di intervento * Industriale

specificare chiaramente la tipologia di intervento

LOCALIZZAZIONE CANTIERE:

Provincia *

Treviso

Comune *

Paese

CAP *

31038

Indirizzo (Via, Piazza, etc...) *

via roma

Numero civico

10

Riferimenti Catastali *

Riferimenti Catastali *

ALTRI DATI:

Titolo abilitativo: *

Titolo abilitativo: *

Inserire il titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica
(Es. Permesso di costruire n...)

Data autorizzazione *

16/09/2017

esempio: 12/04/2021

Autorizzato da: *

Comune

Destinazione urbanistica *

- area verde pubblico; privato e residenziale; agricola;
 sito commerciale/industriale

Data presunta inizio attività di scavo *

01/01/2018

esempio: 12/04/2021

L'inizio dei lavori dev'essere successivo di 15 giorni all'invio della dichiara

Data presunta conclusione attività di scavo *

31/01/2018

esempio: 12/04/2021

Sono le date dello scavo,
NON della movimentazione

**Titolo abilitativo
precedente il 22 agosto
2017?
Art. 27: norme
transitorie**

Schermata 3 - Volumi

MATERIALE DA SCAVO:

Voci non presenti nella dichiarazione

Quantità di materiale da scavo totale (mc) *

100

Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione

Area di scavo (mq)

100

Profondità media di scavo (m)

1

Scelta destinazione riutilizzo materiale *

Riutilizzo completo in sito esclusivamente per interventi di **modeste dimensioni** quali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete, arredo urbano e altri interventi di edilizia privata (Circolare Regionale n.127310 del 25 marzo 2014) per le quali **non sono state eseguite verifiche analitiche**

Riutilizzo (anche parziale) al di fuori del sito oppure riutilizzo completo in sito per opere non rientranti nella casistica precedente (per il completo riutilizzo in sito, nel caso di interventi di medio-grandi dimensioni, indicare la volumetria totale scavata)

Quantità di materiale da scavo da utilizzare all'esterno del cantiere (mc) *

100

I campi contrassegnati da * sono OBBLIGATORI.

Tecnologie di scavo:

Presenza di materiale da riporto ?

- No
 Sì

Test di Cessione ?

- No
 Sì (Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione)

Per il materiale che rimane
in sito devo fare
autocertificazione?

NO

Schermata 3 - Volumi

MATERIALE DA SCAVO:

Quantità di materiale da scavo totale (mc) *

100

Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione

Area di scavo (mq)

100

Profondità media di scavo (m)

1

Scelta destinazione riutilizzo materiale *

- Riutilizzo completo in sito esclusivamente per interventi di **modeste dimensioni** quali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete, arredo urbano e altri interventi di edilizia privata (Circolare Regionale n.127310 del 25 marzo 2014) per le quali **non sono state eseguite verifiche analitiche**
- Riutilizzo (anche parziale) al di fuori del sito oppure riutilizzo completo in sito per opere non rientranti nella casistica precedente *(per il completo riutilizzo in sito, nel caso di interventi di medio-grandi dimensioni, indicare la volumetria totale scavata)*

Quantità di materiale da scavo da utilizzare all'esterno del cantiere (mc) *

100

I campi contrassegnati da * sono OBBLIGATORI.

Tecnologie di scavo:

Presenza di materiale da riporto ?

- No
 Sì

Test di Cessione ?

- No
 Sì (Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione)

Come gestire le modifiche
rispetto al volume
dichiarato? Se per eccesso?
E in difetto? E la DAU?

Schermata 3 - Volumi

MATERIALE DA SCAVO:

Quantità di materiale da scavo totale (mc) *

100

Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione

Area di scavo (mq)

100

Profondità media di scavo (m)

1

Scelta destinazione riutilizzo materiale *

Riutilizzo completo in sito esclusivamente per interventi di **modeste dimensioni** quali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete, arredo urbano e altri interventi di edilizia privata (Circolare Regionale n.127310 del 25 marzo 2014) per le quali **non sono state eseguite verifiche analitiche**

Riutilizzo (anche parziale) al di fuori del sito oppure riutilizzo completo in sito per opere non rientranti nella casistica precedente *(per il completo riutilizzo in sito, nel caso di interventi di medio-grandi dimensioni, indicare la volumetria totale scavata)*

Quantità di materiale da scavo da utilizzare all'esterno del cantiere (mc) *

100

I campi contrassegnati da * sono OBBLIGATORI.

Tecnologie di scavo:

Presenza di materiale da riporto ?

- No
 Sì

Test di Cessione ?

- No
 Sì (Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione)

Esiste un volume minimo al di sotto del quale posso non eseguire le analisi?

NO

Schermata 3 - Volumi

MATERIALE DA SCAVO:

Quantità di materiale da scavo totale (mc) *

100

Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione

Area di scavo (mq)

100

Profondità media di scavo (m)

1

Scelta destinazione riutilizzo materiale *

- Riutilizzo completo in sito esclusivamente per interventi di **modeste dimensioni** quali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete, arredo urbano e altri interventi di edilizia privata (Circolare Regionale n.127310 del 25 marzo 2014) per le quali **non sono state eseguite verifiche analitiche**
- Riutilizzo (anche parziale) al di fuori del sito oppure riutilizzo completo in sito per opere non rientranti nella casistica precedente (*per il completo riutilizzo in sito, nel caso di interventi di medio-grandi dimensioni, indicare la volumetria totale scavata*)

Quantità di materiale da scavo da utilizzare all'esterno del cantiere (mc) *

100

I campi contrassegnati da * sono OBBLIGATORI.

Tecnologie di scavo:

Presenza di materiale da riporto ?

- No
 Sì


Test di Cessione ?

- No
 Sì *(Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione)*

Come carico le analisi nel caso di completo riutilizzo in sito per interventi di NON modeste dimensioni?

Schermata 4 - Autocertificazione

Georeferenziazione area del cantiere



Latitudine

5063247

Longitudine

1747531

Autocertificazione da inviare **SOLO** al comune

Riceviamo circa **10000** protocolli per le TRS!!!!!!

Se si crea la DU per il caricamento delle analisi **NON** va fatto l'invio della DAU a conclusione dei lavori

Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti:

Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'**articolo 185**, comma 1, lettera c), del TUA, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. **la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4** del presente regolamento (Allegato 4: Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali).

Circolare regionale 88720 del 28/02/2014: interventi di **modeste dimensioni** (“manutenzione ordinaria e straordinaria delle **infrastrutture a rete**, arredo urbano e altri interventi di edilizia privata”).

Non esiste un limite volumetrico: indicativamente **100 mc** (ma con oggettivi elementi di conoscenza)

Domanda 1 e 2?

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere o con la sede locale del gestore della infrastruttura ovvero con il **luogo di concentrazione** dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva **valutazione tecnica**, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre **sessanta giorni** dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per **cinque anni**.

Schermata 3 - Volumi

MATERIALE DA SCAVO:

Quantità di materiale da scavo totale (mc) *

100

Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione

Area di scavo (mq)

100

Profondità media di scavo (m)

1

Scelta destinazione riutilizzo materiale *

Riutilizzo completo in sito esclusivamente per interventi di **modeste dimensioni** quali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete, arredo urbano e altri interventi di edilizia privata (Circolare Regionale n.127310 del 25 marzo 2014) per le quali **non sono state eseguite verifiche analitiche**

Riutilizzo (anche parziale) al di fuori del sito oppure riutilizzo completo in sito per opere non rientranti nella casistica precedente (*per il completo riutilizzo in sito, nel caso di interventi di medio-grandi dimensioni, indicare la volumetria totale scavata*)

Quantità di materiale da scavo da utilizzare all'esterno del cantiere (mc) *

100

I campi contrassegnati da * sono OBBLIGATORI.


Tecnologie di scavo:

Presenza di materiale da riporto ?

- No
 Sì

Test di Cessione ?

- No
 Sì *(Allegare alla PEC di invio della dichiarazione di utilizzo gli esiti del test di cessione)*



Schermata 4 - Riutilizzo (parte alta)



Tipo di utilizzo *

In altro cantiere per utilizzi sul suolo ▼

Descrizione intervento *

Descrizione intervento *

DESTINAZIONE:

Provincia Veneta *

Si ▼

Provincia *

Venezia ▼

Comune *

Venezia ▼

CAP *

31126

ALTRI DATI:

Destinazione urbanistica *

- area verde pubblico; privato e residenziale; agricola; *
- sito commerciale/industriale *

Autorizzato da: *

Comune ▼

Titolo abilitativo: *

Titolo abilitativo: *

Inserire il titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica. Se non è stato richiesto alcun titolo

Casi particolari: strade, corsi d'acqua e argini, sottoservizi, aree sportive, ecc.

cosa indicare per interventi in edilizia libera?

Schermata 4 - Parte bassa

Indirizzo (Via, Piazza, etc...) *

xxxxxxxx

Numero civico

x

Riferimenti Catastali *

xxxxxxxxxxxxxxxx

MATERIALI:

Materiale *

Altro

In caso di riutilizzo in processo produttivo di altra ditta i materiali Argilla, Sabbia, Roccia e Ghiaia e sabbia non prevedono inserimento di analisi, qualora fossero disponibili utilizzare le tipologie miste (es. Terreno misto con argilla)

Quantità *

10

mc.

~~Aggiungi Materiale~~

Aggiungi Luogo Di Utilizzo

Data presunta inizio attività utilizzo *

17/07/2019

esempio: 12/04/2021

La data di inizio attività dev'essere successiva di 15 giorni rispetto all'invio della documentazione

Data presunta ultimazione attività utilizzo *

21/07/2019

esempio: 12/04/2021

La movimentazione deve avvenire ENTRO queste date

Continua >>

Salva & Esci

I tempi previsti per l'utilizzo non possono comunque superare un anno, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

I tempi previsti per l'utilizzo delle TRS possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili (nei casi in cui non ci sia un titolo edilizio, vedi miglioramenti fondiari o a riutilizzo in processo produttivo).

Consiglio: utilizzare tutto il tempo che la norma consente: un utilizzo al di fuori dei tempi indicati comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto (**gestione non autorizzata di rifiuti**, art. 256 TUA).

Proroghe causa COVID: 45 gg

Riutilizzo in processo produttivo



- Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa **tra i limiti di cui alle colonne A e B**, è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la **produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo** e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.
- Se il riutilizzo prevede un destino finale al suolo (es. vagliatura nel caso di ghiaie), è possibile solo se il materiale è **entro colonna A**.

Schermata 5 - Deposito intermedio



arpav

TIPOLOGIA DEPOSITO INTERMEDIO:

Tipo di deposito intermedio

- Nessun deposito intermedio
 Fuori sito



Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

Provincia *

Padova

Comune *

Bovolenta

CAP *

11111

Indirizzo (Via, Piazza, etc...) *

XXXX

Numero civico

XXXX

Riferimenti Catastali *

XXXX

Destinazione urbanistica

- area verde pubblico; privato e residenziale; agricola;
 sito commerciale/industriale

Massimo quantitativo depositato *

100

Proprietario *

XXXXX

Inserire il proprietario del sito intermedio

Gestore *

XXXX

Inserire il gestore del sito intermedio

Autorizzato da: *

Altro

Ente emittente titolo abilitativo *

XXXXX

Durata deposito intermedio *

12

Inserire il periodo (in mesi) di deposito dei materiali presso il sito intermedio

Schermata 5 - Deposito intermedio (art. 5)



1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che:

a) il sito sia Commerciale/industriale nel caso di sito di produzione con concentrazioni tra colonna A e colonna B, oppure **in tutte le classi di destinazioni urbanistiche**, nel caso concentrazioni entro **colonna A**;

b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate in PU o DU;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del PU o DU;

d) no miscelazione con altri depositi di TRS oggetto di differenti PU o DU;

e) si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato.



Schermata 5 - Deposito intermedio (art. 5)



1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che:

a) il sito sia Commerciale/industriale nel caso di sito di produzione con concentrazioni tra colonna A e colonna B, oppure **in tutte le classi di destinazioni urbanistiche**, nel caso concentrazioni entro **colonna A**;



b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate in PU o DU;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del PU o DU;

d) no miscelazione con altri depositi di TRS oggetto di differenti PU o DU;

e) la posizione del deposito deve essere posizionata in modo visibile, nella quale sia possibile individuare i dati relativi al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato.

Come faccio ad inserire più siti intermedi?

Invio della dichiarazione

“La sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’Allegato 6 al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.”

Manca il comune del sito di destino



**Domanda 16: utilizzo
del SUAP?**

Interventi di massima
urgenza (incluso Vaia
Ocdpc 558 del
15/11/2018)

Modifica sostanziale



art. 15 comma 2: Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Non sono indicati i tempi di utilizzo che vanno comunque comunicati (art. 21, c. 3)

Modifica della dichiarazione

Nel caso di modifica sostanziale (articolo 15, comma 2) dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente.

Decorsi 15 giorni le TRS possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Art. 21: Qualora la variazione riguardi il **sito di destinazione o il diverso utilizzo** delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Non si parla di modifiche dei volumi e delle tempistiche che di conseguenza non sono limitate.



15 giorni: art. 21, comma 1 e comma 3



Comma 1: la sussistenza delle condizioni previste dall'[articolo 4](#), è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, **con la trasmissione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, del modulo di cui all'[allegato 6](#) al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Comma 3: Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. **Decorsi 15 giorni dalla trasmissione** della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Posso iniziare i lavori prima della scadenza dei 15 giorni????

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7)












1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo **in conformità** al PU o DU è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU).
2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'**ARPA** competenti per il sito di destinazione, al **Comune del sito di produzione** e al **Comune del sito di destinazione**. La dichiarazione è conservata per **cinque anni** dall'esecutore o dal produttore.
3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere inviata **entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione** di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. = **RIFIUTI**
4. Il **deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo**, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7)



PRATICHE:

| ID | TIPO | STATO | PROPONENTE | CANTIERE | DATA PRESENTAZIONE | AZIONI |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|--|---|---|
| ▼ Pratica 30421 del 18/02/2021 (ultima modifica del 18/02/2021) | | | | | | |
| M1 30421/1 | Autocertificazione | Creato | garlato adriano | Caerano di San Marco (TV) - ee, | 05/11/2020 |      |
| ▼ Pratica 15651 del 28/09/2018 (ultima modifica del 20/07/2020) | | | | | Crea Modifica della Dich. di Utilizzo | Crea Dich. di Avvenuto Utilizzo |
| M1 15651/2 | Modello 1 con analisi | Approvato | produttore2 produttore | Treviso (TV) - via santa barbara, 5-2 | 28/09/2018 |    |
| M1 15651/1 | Modello 1 con analisi | Approvato Modificato | produttore2 produttore | Treviso (TV) - via santa barbara, 5-2 | 28/09/2018 |    |
| ▼ Pratica 13364 del 08/05/2018 (ultima modifica del 10/03/2021) | | | | | Crea Modifica della Dich. di Utilizzo | |
| M1 13364/2 | Autocertificazione | Approvato Modificato | garlato adriano | Paese (TV) - pratica nuova post 22 ag... | 10/01/2018 |    |
| M1 13364/1 | Autocertificazione | Approvato Modificato | garlato adriano | Paese (TV) - pratica nuova post 22 ag... | 10/01/2018 |    |
| ▼ Pratica 11402 del 09/01/2018 (ultima modifica del 01/04/2021) | | | | | | |
| M2 11402 | Modello2 | Creato | garlato adriano | Paese (TV) - via roma, 10 | 01/04/2021 |      |
| M1 11402/3 | Modello 1 con analisi | Approvato | garlato adriano | Paese (TV) - via roma, 10 | 09/01/2018 |    |
| M1 11402/2 | Modello 1 con analisi | Approvato Modificato | garlato adriano | Paese (TV) - via roma, 10 | 09/01/2018 |    |
| M1 11402/1 | Modello 1 con analisi | Approvato Modificato | garlato adriano | Paese (TV) - via roma, 10 | 09/01/2018 |    |

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7)



La norma prevede una tolleranza del $\pm 20\%$

Come procedere se la DU prevede un volume diverso?

- volumi movimentati inferiori del 20%: modifica e invio della DU a consuntivo e quindi DAU.
- volumi movimentati superiori del 20%: modifica e invio della DU **IMMEDIATAMENTE** e quindi DAU a conclusione dei lavori

Volume in banco o in cumulo???

Aspetti positivi:

- Utilizzo generalizzato
- Praticità nella gestione delle pratiche (es. modifiche)
- Ricerche
- Autocertificazioni ai sensi dell'art. 185
- Analisi chimiche di caratterizzazione
- Localizzazione dei cantieri

Aspetti negativi:

- Autocertificazioni senza la parte analitica
- Parte analitica: lentezza apertura e inserimento analisi
- Parte geografica da rivedere
- Sistema di notifiche in automatico (DAU)
- Altro

Analisi di caratterizzazione,
riporti antropici, valori di
fondo

Schermata 6 - Analisi di caratterizzazione

PUNTO 1

Georeferenziazione punti di campionamento



Latitudine

5062611

Longitudine

1746657

Indagine ambientale o Rapporto di prova *

permeabilità.JPG

Elimina

Caricare un'immagine in formato PNG o JPG, oppure un PDF.
Dimensione massima 10MB

Verbale di campionamento

Scegli file Nessun file selezionato

Carica


Caricare un'immagine in formato PNG o JPG, oppure un PDF.
Dimensione massima 10MB

Laboratorio *

ARPAV - Laboratorio Provinciale di Venezia

- Non è possibile inserire il punto usando le coordinate;
- Lo spazio per i RdP/Relazione ambientale/verbali di campionamento è UNICO anche se inseriscono più punti (inserire un file con tutti i RDP);
- Verificare di non aver inserito erroneamente un numero di punti maggiore di quelli campionati 😓
- E' sempre preferibile caricare una relazione ambientale ma non è obbligatorio

Schermata 6 - Analisi di caratterizzazione



**Unità fisiografiche e
deposizionali del
Veneto**

<http://geomap.arpa.veneto.it/maps/55/view>

Schermata 6 - Analisi di caratterizzazione

- Arsenico, Cadmio, Cobalto Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco (*sempre*).
- Idrocarburi pesanti C>12 (*sempre*).
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e PoliCloroBifenili – PCB (in aree industriali).
- BTEX (in corrispondenza di strade).
- Amianto solo in presenza di **riporti antropici**.
- Inserire sempre **cobalto e mercurio** obbligatori per il DPR 120/2017;
- Inserire i valori inferiori al limite di rilevabilità con il segno “-” davanti.
- Inserimento di pratiche con molti punti di campionamento (deve essere presente la relazione ambientale con tutti i dati campionati).

Profondità *

0

m

Si prega gentilmente di inserire tutte le analisi effettuate

Nel caso in cui il valore sia inferiore al limite di rilevabilità, inserire il valore del limite di rilevabilità del laboratorio preceduto dal segno “-” (numero negativo; es. -0,05).

Nei casi in cui un parametro non sia stato analizzato, il campo non va compilato.

Arsenico *

1

mg/kg ss,
Limite: 50

Cadmio *

1

mg/kg ss,
Limite: 15

Cromo totale *

1

mg/kg ss,
Limite: 800

Cromo VI *

1

mg/kg ss,
Limite: 15

Nichel *

1

mg/kg ss,
Limite: 500

Piombo *

1

mg/kg ss,
Limite: 1000

Rame *

1

mg/kg ss,
Limite: 600

Zinco *

1

mg/kg ss,
Limite: 1500

Idrocar. C>12 *

1

mg/kg ss,
Limite: 750

Cobalto

1

mg/kg ss,
Limite: 250

Mercurio

1

mg/kg ss,
Limite: 5

Σ IPA (25-34)

1

mg/kg ss,
Limite: 100

Tabella 1 - Numerosità dei campioni

| | AREA DI SCAVO | VOLUME DI SCAVO | NUMERO MINIMO DI CAMPIONI |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| a | ≤ 1000 mq | ≤ 3000 mc | 1 |
| b | ≤ 1000 mq | 3000 mc ÷ 6000 mc | 2 |
| c | 1000 mq ÷ 2500 mq | ≤ 3000 mc | 2 |
| d | 1000 mq ÷ 2500 mq | 3000 mc ÷ 6000 mc | 4 |
| e | > 2500 mq | < 6000 mc | DPR 120/17 (All. 2 tab. 2.1) |

DPR 120/2017 - Allegato 2 tabella 2.1: minimo 3 punti, più 1 ogni 2.500 mq oltre i primi 2.500. Oltre i 10.000 uno ogni 5.000 mq

La profondità di campionamento dovrà essere congrua con la profondità di scavo con particolare attenzione allo strato più superficiale (maggiori possibilità di contaminazione).

- Il piano di campionamento dei materiali da scavare dovrà interessare il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, prevedendo in linea generale di prelevare un campione medio, indicativamente per ogni **200 m** di corso d'acqua.
- in presenza di un centro abitato sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale di un campione ogni 100 m di corso d'acqua.
- In presenza di scarichi di attività produttive, scaricatori di piena di pubbliche fognature, scarichi di acque meteoriche provenienti da piazzali pavimentati sede di attività potenzialmente inquinanti, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), la situazione andrà studiata caso per caso adeguando il numero dei punti di prelievo

Per opere lineari un campione ogni **500 m** con particolare attenzione ad aree prossime a potenziali fonti di contaminazione (da valutare caso per caso).

Indicazioni per il campionamento



In linea di massima **deve essere evitato il campionamento puntuale**, ma è sempre preferibile un campionamento di tipo **areale**, ottenuto dalla raccolta di più aliquote. che garantisce una maggiore rappresentatività del campione. Nel prelievo dei campioni elementari vanno evitate aree con caratteristiche molto diverse dalla situazione media (es. aree a quote molto diverse; con accumulo di sottoprodotti dell'attività agricola; dove ristagna l'acqua, ecc).

Si ricorda che nel caso di contaminazioni che avvengono alla superficie del suolo (es. da deposizione atmosferica o uso del rame nei vigneti) si ritiene che un campione a profondità superiori a 50-70 cm possa essere rappresentativo di strati non interessati dal fenomeno.

Profondità: congrua con la profondità di scavo


Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del **20% in peso**, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. **Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale** di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al **test di cessione**, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle **CSC delle acque sotterranee**, di cui alla **Tabella 2**, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del TUA, o, comunque, dei **valori di fondo naturale** stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Cosa NON è un riporto antropico?




Qualsiasi materiale naturale, privo di materiali di origine antropica, anche non autoctono (es. sottofondi stradali in ghiaia)

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del **20% in peso**, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. **Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale** di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al **test di cessione**, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998,, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle **CSC delle acque sotterranee**, di cui alla **Tabella 2**, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.



Il riferimento alla tabella 2 implica che il set analitico sia da scegliere tra i parametri previsti dalla tabella delle bonifiche e non quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 (quindi anche idrocarburi e non solo)

Riporti antropici - Criteri LG SNPA



Materiali di riporto di origine antropica

Miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa


La quantità massima del 20% in peso è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine antropica.

Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

$$\%Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} * 100$$

1. Solo per sottovaglio verifica rispetto col. A/col. B, con l'eccezione del parametro amianto: su tutto il campione (incluso sopravaglio)
2. Su tutto il campione verifica della cessione

Riporti antropici - individuazione degli strati



Linee guida SNPA: nei casi in cui non è possibile procedere ad una distinzione delle matrici antropiche attraverso una valutazione granulometrica (es. ceneri di pirite frammiste a terreno), la valutazione non può che essere effettuata attraverso l'esame qualitativo del materiale

Riporti antropici - verifica del 20%



Linee guida SNPA: almeno **10 kg**

Indicazioni Osservatorio Rifiuti
ARPAV: **50/100 kg**

analisi in campo,
tramite apposita
bilancia da campo



Riporti antropici - verifica del 20%



- DPR 120/2017 - Ambito territoriale con fondo naturale: Porzione di terreno geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle CSC, sia ascrivibile a **fenomeni naturali** legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti
- TUA, Art. 240 c. 1 lett. b) “...un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia...”
- DM 46/2019, Art. 2 lett. d) “valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza nel suolo derivante dai **processi naturali**, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile”

ORIZZONTE PROFONDO FONDO NATURALE



ORIZZONTE SUPERFICIALE FONDO ANTROPICO

Valori di fondo

2019



Arsenico: valori di fondo
(mg/kg)



- Arsenico (Brenta e Adige)
- Cromo e nichel nel Po
- Cr, Co, Ni, V area dei basalti e Agno-Guà
- Rame nei vigneti (**valore di fondo antropico**)
- C>12 sedimenti corsi d'acqua (e zinco) e aree con torbe

Valori di fondo

LAYER



Sovrapposizioni

Terre e Rocce da Scavo

Valori di fondo di metalli e metalloidi

Alpi del basamento cristallino e metamor

Alpi su dolomia

Alpi su litotipi silicatici

Alpi su formazione di Werfen

Prealpi su calcari duri

Prealpi su calcari marnosi

Prealpi su calcareniti

Prealpi su basalti

Colline su calcareniti

Rilievi collinari

Colli Berici

Fondovalle alpini e prealpini

Tagliamento

Piave

Brenta

Adige

Po

Conoidi dell'Astico

Conoidi pedemontane calcaree


Conoidi pedemontane del sistema Leogr

Depositi fluviali del sistema Agno-Gua'

Costiero nord-orientale

Costiero meridionale

confini-veneto



<http://geomap.arpa.veneto.it/maps/55/view>

Per gli interventi situati in unità deposizionali/fisiografiche (<http://geomap.arpa.veneto.it/layers/geonode%3Ametmetalloidi>) che hanno valori di fondo maggiori della Concentrazione Soglia di Contaminazione (colonna A) per i metalli, non ricompresi nell'elenco sopra riportato, devono essere eseguite anche le analisi di tali metalli. Di seguito sono riportate le unità deposizionali/fisiografiche con l'indicazione dei metalli aggiuntivi da analizzare:

| Unità fisiografiche/deposizionali | Metalli con valore di fondo > CSC |
|---|-----------------------------------|
| Alpi su dolomia (MD) | Vanadio |
| Alpi su litotipi silicatici (MS) | Berillio, Vanadio |
| Alpi su Formazione di Werfen (MW) | Berillio, Vanadio |
| Prealpi su calcari duri (SA) | Berillio, Vanadio |
| Prealpi su calcari marnosi (SD) | Berillio, Vanadio |
| Prealpi su basalti (LB) | Berillio, Vanadio |
| Prealpi su calcareniti (LC) | Berillio, Vanadio |
| Rilievi collinari (RR) | Vanadio |
| Colline su calcareniti (RA) | Berillio, Vanadio |
| Colli Berici (RB) | Berillio, Vanadio |
| Brenta (B) | Berillio |
| Conoidi dell'Astico (CA) | Vanadio |
| Conoidi pedemontane del sistema Leogra-Timonchio (CL) | Vanadio |
| Depositi fluviali del sistema Agno-Guà (CG) | Vanadio |

- Campionamento da parte di un tecnico: obblighi (LR 33 del 1985: Per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e biologiche i laboratori privati devono essere accreditati ai sensi delle norme UNI-EN serie 45.000.)
- Durata della validità delle analisi
- Gestione dei cantieri con parte dei valori entro colonna A e parte tra A e B (o sopra): chiara partizione delle aree di competenza dei diversi campioni.

Quesiti

- Sondaggi geognostici e pozzi per acqua. E' possibile considerare il materiale di scavo un sottoprodotto per poterlo utilizzare? In questo caso il prelievo e l'analisi del terreno sarebbero possibili solo dopo lo scavo/produzione.
- A volte si eseguono le analisi delle terre in fase di progettazione e poi vengono rifatte in fase esecutiva su cumulo. E' corretta questa modalità operativa?
- E' possibile l'utilizzo di un terreno in area agricola facendo riferimento alle CSC del DM46/19? Qualora vi sia un superamento dei limiti di colonna A per analiti non compresi nel DM46/19, è possibile ugualmente l'utilizzo in area agricola?

Documenti di trasporto

Compilato in **triplice copia**: una per il produttore – una per il trasportatore – una per il destinatario, anche se del sito intermedio;

Conservato per 3 anni;

Il modulo deve essere compilato per ogni automezzo. Deve essere compilato in corrispondenza di ogni viaggio effettuato da ciascun automezzo, specificando il numero progressivo di viaggi eseguiti da quell'automezzo nel giorno;

Non necessario l'uso dell'allegato 7, anche modello autoprodotta contenente tutti i campi dell'all.7.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (articolo 6, DPR n.120 del 13 giugno 2017)

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21, è compilato il seguente modulo.

Sezione A: anagrafica del sito di produzione

| | | | |
|---------------------|--------|-----|-----------|
| Sito di produzione: | | | |
| | Comune | CAP | Provincia |

| | |
|-----|--------|
| Via | Numero |
|-----|--------|

| |
|--|
| Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....) |
|--|

| | |
|--|-----------------------------|
| Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 | Data e numero di protocollo |
|--|-----------------------------|

| | |
|---|--|
| Durata del piano/tempo previsto di utilizzo | |
|---|--|

Sezione B: anagrafica del sito di destinazione o del sito di deposito intermedio

1)

| | | | |
|---|--------|-----|-----------|
| Sito di destinazione o deposito intermedio: | | | |
| | Comune | CAP | Provincia |

| | |
|-----|--------|
| | |
| Via | Numero |

| |
|--|
| |
| Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....) |

Documento di trasporto



arpav

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

| |
|--|
| |
|--|

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C.F. / P.IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Comune

CAP

Provincia

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Via

Numero

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Telefono

e-mail

Documento di trasporto



Sezione D: condizioni di trasporto

| | |
|-------------------------|--|
| Targa automezzo | |
| Tipologia del materiale | |
| Quantità trasportata | |
| Numero di viaggi | |
| Data e ora di carico | |
| Data e ora di arrivo | |

Data,

___/___/___

Firma dell'esecutore o del produttore

(per esteso e leggibile)

Firma del responsabile del
Sito di destinazione

(per esteso e leggibile)

Documento di trasporto



arpav

| Sezione D: | | CONDIZIONI DI TRASPORTO | | | | | |
|---|----------|-------------------------|--|---|----|---------|-------|
| TARGA MEZZO | | ...D. [REDACTED] | | | | | |
| VIAGGI | PARTENZA | | MATERIALE | QUANTITA' | | ARRIVO | |
| | DATA | ORA | | | | DATA | ORA |
| 1 | 20/1/20 | 12,15 | <input type="checkbox"/> misto <input checked="" type="checkbox"/> argilla | <input checked="" type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> ton | 18 | 20/1/20 | 13,25 |
| 2 | 20/1/20 | 15,00 | <input type="checkbox"/> misto <input checked="" type="checkbox"/> argilla | <input checked="" type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> ton | 18 | 20/1/20 | 15,55 |
| 3 | 20/01/20 | 17.30 | <input type="checkbox"/> misto <input checked="" type="checkbox"/> argilla | <input checked="" type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> ton | 18 | 20/1/20 | 18,30 |
| 4 | | | <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/> argilla | <input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> ton | | | |
| 5 | | | <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/> argilla | <input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> ton | | | |
| 6 | | | <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/> argilla | <input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> ton | | | |
| 7 | | | <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/> argilla | <input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> ton | | | |
| 8 | | | <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/> argilla | <input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> ton | | | |
| [REDACTED] | | | [REDACTED] | | | | |
| FIRMA PRODUTTORE/PROPONENTE (LEGGIBILE) | | | FIRMA RESP.SITO DESTINAZIONE (LEGGIBILE) | | | | |

Documento di trasporto

Sezione D: condizioni di trasporto

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Targa automezzo | |
| Tipologia del materiale | TERRA MISTA |
| Quantità trasportata | 12mq |
| Numero di viaggi | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. |
| Data e ora di carico | 4/2/2020 |
| Data e ora di arrivo | 4/2/2020 |

Data,
4/2/2020

Firma dell'esecutore o del produttore

[Redacted signature box]

(per esteso e leggibile)

Firma del responsabile del

Sito di destinazione

[Redacted signature box]

(per esteso e leggibile)

Controlli ARPAV e sanzioni

Modalità di selezione dei controlli da parte di ARPAV




Le pratiche da controllare sono selezionate secondo le priorità di seguito elencate:

- volume di scavo;
- presenza di superamenti delle CSC per la destinazione d'uso non giustificati da valori di fondo;
- numero di analisi insufficienti rispetto alle "Istruzioni operative" presenti nel sito internet di ARPAV (*o analisi datate*);
- scavo eseguito in un'area commerciale-industriale o in prossimità di infrastrutture o serbatoi;
- dichiarazioni predisposte con modalità diverse da quelle dell'applicativo web regionale Terre e rocce da scavo e incomplete (sito destinazione, analisi,);
- dichiarazioni segnalate da Autorità competenti nell'ambito di procedure SUAP, conferenze di Servizi e/o altre particolari richieste.

Possibili violazioni ex art. 256 e 318-ter



Il DPR 120/2017 disciplina le modalità per cui le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate come sottoprodotto nell'ambito della normativa sui rifiuti

 Le violazioni sono riconducibili, principalmente, all'art. 256 del D. Lgs. n. 152/06.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di sanzioni per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, in assenza di danno paesaggistico, quindi è possibile applicare gli artt. 318bis/ter del D. Lgs. n. 152/06 (procedura estintiva con ottemperanza a prescrizione e pagamento della sanzione pari ad un quarto del massimo).



Possibili violazioni ex art. 256 e 318-ter



256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. **chiunque effettua una attività** di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a **26.000** euro se si tratta di **rifiuti non pericolosi**;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti

⇒ Quali sono le responsabilità per chi riceve le terre?

Possibili violazioni ex art. 256 e 318-ter

Ipotesi di violazione 

| |
|---|
| superamento CSC |
| mancanza <u>DU/DAU</u> |
| scadenza termini dei lavori/scadenza termini deposito intermedio |
| non attesa dei 15 gg per inizio lavori |
| errata compilazione documenti di trasporto |
| mancata comunicazione variazione quantità (>20%) |
| deposito intermedio in sito non comunicato |

GRAZIE

